

OGGETTO: COMUNE DI SPERONE – C.F. 80005690641 - AVVISO DI DEPOSITO Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori "Realizzazione Pozzo in Località Scampo," ai sensi dell'art. 22-bis D.P.R. n. 327/01. Prot.n.5471 del 01.10.2019.

Il Resp. del Servizio LL.PP. – Espropri

Richiamata la delibera di G.C. n.104 del 20.12.2019, con la quale sono stati approvati i lavori di "Realizzazione di un Pozzo in località Scampo", con dichiarazione di pubblica utilità – indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/01, ed altresì ha approvato l'indennità provvisoria di espropriazione;

Dato atto che sussistono i presupposti per disporre l'occupazione e la determinazione dell'indennità, come previsti dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D.Lgs. n. 302/2002, per le motivazioni addotte nella stessa delibera di G.C. n.104/2019;

Vista la nota del 11.09.2019 prot.n.5115, riguardante l'avvio del procedimento;

Accertato che il terreno è ubicato all'interno di zone agricole, così come riportato e definito nella tavola di zonizzazione del PUC, ovvero, senza gravame di alcun vincolo di natura rischio idraulico e/o frana;

Constatato che, al fine della determinazione dell'indennità provvisoria, le aree espropriate, sono assimilabili ad aree agricole ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 e che, conseguentemente, ai fini della determinazione dell'indennità, non sono applicabili i criteri di cui alla determinazione aliquote IMU aree fabbricabili del territorio comunale, di cui alla D.G.C. n.29 del 11.03.2019;

Vista la relazione tecnica predisposta dall'ufficio Tecnico per la determinazione dell'indennità provvisoria;

Dato atto che l'avvio dei lavori riveste carattere d'urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l'indennità di esproprio e che dispone l'occupazione dei beni immobili occorrenti;

Visto l'art.22 bis del D.P.R. 327/01;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 327/01 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n.° 302, ed in particolare gli articoli n.° 22-bis e 22 e Legge n.° 244/07 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.

D E T E R M I N A

In via provvisoria ai sensi dell'art. 22-bis 1. del T.U., l'indennità di espropriazione e occupazione spettante ai proprietari dei beni necessari alla esecuzione dei lavori di " realizzazione pozzo in località Scampo", come riportato nel Piano Particellare di Esproprio.

D E C R E T A

Art. 1-L'occupazione d'urgenza dei beni immobili siti nel Comune di Sperone, in località Scampo, ai sensi dell'art. 22 bis c.1 del T.U.

Dando atto che :

1)-ai sensi dell'art. 22 – bis c. 4 del T.U., l'esecuzione del DECRETO di OCCUPAZIONE D'URGENZA ai fini della immissione nel possesso e relativo verbale di consistenza sarà effettuato il 20.01.2020 dalle ore 9:00 e seguenti, dai tecnici Comunali geom. Elia Napolitano e/o ing. Aniello Cammisà;

2)-lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 22 bis c.6, perderà efficacia qualora non venga emanato il DECRETO di ESPROPRIO nel termine fissato in anni 5 (cinque) dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità, come in premessa indicato (G.C. n. 104 del 20.12.2019);

Art. 2-Alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare i titolari dei diritti reali o personali sul bene in oggetto, lo stato di consistenza ed il verbale d'immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non dipendenti dall'Autorità espropriante. Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.

L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Art. 3-Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un'indennità di occupazione per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, così come disposto dall'art. 50 del T.U.

Art. 4- I proprietari espropriati, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione, in tal caso, la loro dichiarazione scritta è irrevocabile;

Nel caso di accettazione ai sensi dell'art. 20 c. 13, al proprietario spetta l'eventuale importo,calcolato secondo il disposto di cui all'art. 37 c. 7 del T.U.

Ai sensi dell'art. 20 c. 14 nel caso di rifiuto dell'indennità, l'autorità espropriante deposita, entro trenta giorni, presso la Tesoreria comunale, la somma spettante;;

Effettuato il deposito l'Autorità espropriante emetterà il decreto di esproprio, procedendo altresì a norma dell'art. 21 del T.U. per la determinazione definitiva dell'indennità.

Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti. In caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Ai proprietari che abbiano condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui all'art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002.

Da precisare che il saldo dell'indennità accettata verrà corrisposta solo a presentazione da parte del proprietario della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena proprietà del bene con le modalità di cui all'art. 20 c. 8 del T.U.

Art. 5-Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6-Qualora l'area sia utilizzata a scopi agricoli al proprietario diretto coltivatore e ai fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, spetta, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato come determinato dalla competente Commissione Provinciale Espropri. Il fondo deve essere direttamente coltivato, da parte dei soggetti richiamati, da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 7-Ai sensi dell'art. 37 comma 7 l'indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriando ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'ente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 8-All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d'imposta di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 9-Si rammenta che la S.V. è tenuta a comunicare ai sensi di legge eventuali variazioni di proprietà o comproprietà eventualmente intervenute rispetto alle visure catastali come riportate negli allegati facenti parte integrante del presente decreto, mediante idonea documentazione dei registri immobiliari o attestazioni notarili,aggiornati alla data odierna;

Art. 10-Di provvedere a pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune www.comune.sperone.av.it, e per estratto sul B. U. R. C..

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'art. 53 T.U. entro 60 gg dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato, entro 120 gg dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizionale del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi dell'art. 53 e 54 del T.U.

Sperone, li 03/01/2020

Il Responsabile dell'U.T.C. -RUP

ing. Aniello Cammisa